

-FIDAS-

Associazione Donatori di Sangue FIDAS

Capalle OdV

STATUTO

ART.1- L'Associazione di volontariato denominata «**Associazione Donatori di Sangue FIDAS Capalle ODV**» più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Campi Bisenzio (Fi), loc. Capalle, Via S. Giulitta 8, svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

ART. 2 - L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART.3 - L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato; si ispira ai valori umani e solidaristici della Donazione volontaria e gratuita di Sangue e dei suoi componenti in base alla Legge Nazionale e Regionale.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5 lettera A,

codice del terzo settore);

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lettera B, codice del terzo settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lettera D, codice del terzo settore);

ART. 4 - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi: promozione e sensibilizzazione della Donazione del Sangue e trattiene uno stretto contatto con i donatori e le strutture trasfusionali.

SOCI

ART. 5 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati e chiedono di diventare Donatori. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando in forma scritta la sua decisione: nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, prendere visione dei libri associativi tramite richiesta scritta al presidente dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria

attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta (30) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ART. 8 - Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

ART. 9 - Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli Iscritti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- collegio dei revisori.

ART. 10 - L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, per lettera o e-mail, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 11 - L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea

nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 12 - L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere la modifica dell'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di delibera dello scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART. 13 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

ART. 15 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che

assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri (Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere, Capogruppo ecc.) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 anni e può venire rieletto. È convocato dal presidente tramite avviso scritto, per lettera o e-mail, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima la riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo:

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

ART. 18 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo

dell'Associazione.

In caso di assenza del Presidente, ne prenderà le veci il Vice-presidente

ART. 19 - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da cinque membri di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea;
- (altro).

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da: - contributi di privati;

- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente per l'approvazione entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per

l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione 20 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Una volta approvato il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 23, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ATTIVITA' SECONDARIE

ART. 23 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24 - La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 25 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 15/02/2023

al N. 281 Mod. 3 Vol.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Paquale Pennelli

(*) Firma sostituita dal Direttore Prov.le





Associazione Donatori di Sangue Capalle

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI DONATORI DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE FIDAS CAPALLE

Il giorno 12 febbraio 2023 alle ore 11,00, presso il Teatro Parrocchiale sito in Piazza Palagione a Capalle, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione di volontariato Donatori di Sangue Fidas di Capalle convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche Statuto
- 2) Approvazione

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Scarano Francesco, il quale chiama alle funzioni di segretario la sig.ra Cellai Gianna.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 35 soci e che a norma di statuto è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il presidente comunica che è stato necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per modificare alcuni articoli dello Statuto non adeguati alle nuove direttive del terzo settore (RUNTS).

Successivamente viene data lettura delle modifiche.

Dopo alcuni chiarimenti richiesti dai soci presenti, il presidente chiede l'approvazione delle modifiche presentate.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 12,30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE